



**Comune di Fano**

**Regolamento per la  
disciplina della  
Videosorveglianza**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10  
del 09/02/2026

# REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI FANO

## Sommario

<u>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 1 - Oggetto.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 2 - Definizioni.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 3 - Finalità .....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 4 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali.....</u>	<u>5</u>
<u>CAPO II - ACCESSO AI DATI.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 5 - Soggetti.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 6 - Nomina Autorizzati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 7 - Amministratori di Sistema.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 8 - DPO (Data Protection Officer).....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 9 - Responsabili esterni ed eventuale contitolarità.....</u>	<u>7</u>
<u>CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 10 - Modalità di raccolta dei dati personali.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 11 - Conservazione dei dati personali.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 12 - Informazione all'utenza - Raccolta dati.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 13 - Individuazione delle zone da videosorvegliare.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 14 - Diritti dell'interessato.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 15 - Accesso alle immagini.....</u>	<u>8</u>
<u>CAPO IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 16 - Comunicazione dei dati personali.....</u>	<u>9</u>
<u>CAPO V - MISURE DI SICUREZZA.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 17 - Sicurezza dei dati personali.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 18 - Cessazione del trattamento dei dati personali.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 19 - Data breach e risposte.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 20 - Disposizioni in materia di videosorveglianza per finalità particolari.....</u>	<u>10</u>
<u>CAPO VI - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 21 - Tutela.....</u>	<u>11</u>
<u>CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 22 - Norme di rinvio.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 23 - Pubblicità del regolamento.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 24 - Disposizioni particolari.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 25 - Entrata in vigore.....</u>	<u>11</u>

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali rilevati attraverso i sistemi genericamente definiti di videosorveglianza, gestiti e impiegati dal COMUNE DI FANO, inclusi i sistemi di videosorveglianza integrati per la sicurezza urbana, la viabilità e la lettura targhe dei veicoli. Tali sistemi sono definiti "integrati" in quanto consentono la condivisione parziale o totale delle immagini tra soggetti istituzionali diversi, in funzione dei rispettivi compiti istituzionali.

Con il presente Regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione dei suddetti sistemi, si svolga nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali di tutte le persone fisiche e giuridiche, assicurando in particolare la riservatezza, l'identità personale e la libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

### Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  - a. *"Codice"*, il Codice in materia di protezione dei dati personali introdotto con il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, modificato e integrato con il Decreto Legislativo 101/2018 recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle Disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679"*;
  - b. *"Regolamento"* il *"Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"* (GDPR);
  - c. *"trattamento"*, qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione o la distruzione di dati personali;
  - d. *"dato personale"*, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti di videosorveglianza;
  - e. *"Titolare"* o *"Titolare del trattamento dei dati personali"*, il COMUNE DI FANO, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
  - f. *"Responsabile"* o *"Responsabile del trattamento dei dati personali"*, la persona fisica o giuridica, che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
  - g. *"Responsabile della protezione dei dati"* o *"DPO"* si intende il soggetto con competenze giuridiche, informatiche e di analisi dei processi, nominato dal Titolare del trattamento, che affianca il medesimo nella valutazione e gestione del trattamento dei dati nel rispetto delle normative sulla privacy, vigilando sull'osservanza delle normative stesse;
  - h. *"autorizzati"* / *"designati"* le persone fisiche che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile del trattamento individuati da questi a svolgere specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali, inclusa la definizione e assegnazione dei profili di autorizzazione;
  - i. *"Amministratore di sistema"*, si intende il personale sistemistico e di networking, che ha facoltà di accesso alle informazioni anche senza i vincoli e le protezioni del livello applicativo;

- j. *“Interessato”*, la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- k. *“comunicazione”*, il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l. *“diffusione”*, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m. *“dato anonimo”*, il dato che in origine a seguito di inquadatura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- n. *“blocco”*, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

Si rinvia all’art. 4 GDPR per ulteriori definizioni.

### Art. 3 - Finalità

1. Le finalità degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate ai comuni dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65 sull’ordinamento della Polizia Locale, dallo statuto e dai regolamenti comunali, nonché dal decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in legge n. 48 del 18 aprile 2017 *“disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”*, Decreto Legislativo n° 51 del 2018, che ha recepito la Direttiva (UE) 2016/680, dal C.D.S., dal T.U.E.L., dal T.U.A. e dalla L. 689/81.
2. In particolare, l’uso di impianti di videosorveglianza è strumento per l’attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, di cui alle fonti normative sopra citate. Al riguardo sono richiamati anche i Patti per l’Attuazione della Sicurezza Urbana sottoscritti dalla locale Prefettura con il Comune.
3. Le finalità degli impianti di videosorveglianza sono:
  - a. attuare il sistema di sicurezza integrata;
  - b. garantire la protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all’ordine e sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati, miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti nel quadro delle competenze attribuite dalla legge, incluse protezione civile e salute pubblica;
  - c. tutelare il patrimonio storico, archeologico, artistico e monumentale della città, nonché infrastrutture e beni pubblici;
  - d. svolgere attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali;
  - e. prevenire e rilevare le violazioni amministrative;
  - f. tutelare l’ambiente attraverso il monitoraggio, prevenzione, il contrasto e la repressione del fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti;
  - g. monitoraggio della viabilità e tutela della sicurezza stradale, anche per finalità statistiche e analisi dei flussi veicolari;
  - h. ricostruire la dinamica degli incidenti stradali e le relative responsabilità, attraverso le immagini rilevate dagli impianti di videosorveglianza, anche del traffico urbano, qualora non siano l’unico strumento di accertamento dei fatti, rientrando dette immagini tra gli atti di accertamento idonei a ricostruire episodi, situazioni e comportamenti individuali, anche nell’ambito del procedimento sanzionatorio;
  - i. rassicurare i cittadini migliorando la percezione avvertita di sicurezza nell’ambito dei territori comunali.
4. Il COMUNE DI FANO può dotarsi di ulteriori dispositivi quali *body-cam*, *dash-cam*, *droni* o *telecamere riposizionabili*, come anche di altri dispositivi mobili con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo.

5. Nel rispetto delle finalità previste dal presente regolamento, l'Ente promuove politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, attraverso separati accordi o protocolli d'intesa, anche al fine di consentire la visualizzazione diretta delle immagini degli apparati di videosorveglianza
6. L'Ente potrà inoltre svolgere attività di controllo del territorio integrate attraverso specifici accordi di partenariato pubblico-privato, in particolare con le aziende partecipate o con altri soggetti privati.

## Art. 4 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali acquisiti mediante sistemi di videosorveglianza (fissi, mobili c.d. riposizionabili, body-cam, dash-cam, o droni) si svolge nel pieno rispetto dei principi sanciti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal Codice della privacy (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.), in particolare per quanto riguarda liceità, finalità, necessità, proporzionalità, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.

### 1. Liceità e Limitazione delle Finalità

- a. Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il perseguimento delle finalità di sicurezza urbana, tutela dell'ordine pubblico, prevenzione e repressione di illeciti (inclusi quelli ambientali) e per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.
- b. È assolutamente vietato utilizzare gli impianti di videosorveglianza per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti del Comune o di terzi, in conformità all'articolo 4 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).

### 2. Principio di Necessità e Proporzionalità (Minimizzazione)

- a. Gli impianti e i programmi informatici sono configurati per ridurre al minimo l'uso di dati personali e identificativi. Il trattamento è escluso quando le finalità perseguite possono essere raggiunte mediante dati anonimi.
- b. In attuazione della proporzionalità e della non eccedenza, gli impianti sono configurati per raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando immagini dettagliate o ingrandite di particolari non rilevanti.

### 3. Privacy by Design e Privacy by Default

- a. Il principio di Privacy by Design è attuato tutelando i dati personali fin dalla fase di progettazione e sviluppo del sistema, adottando misure tecniche e organizzative adeguate alla natura e al livello di rischio del trattamento.
- b. Il principio di Privacy by Default è implementato con l'impostazione predefinita di minimo trattamento e massima protezione, raccogliendo e conservando esclusivamente le informazioni necessarie rispetto alle finalità e limitando l'accessibilità.

### 4. Limitazione della Conservazione

I dati personali sono conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

### 5. Responsabilizzazione (Accountability)

Il Titolare è competente per il rispetto dei principi sopra declinati, ed è in grado di provarlo in base al principio di "Responsabilizzazione" previsto dal GDPR, garantendo la completa accessibilità alle informazioni relative agli impianti e la capacità di rendere conto delle scelte compiute.

## CAPO II - ACCESSO AI DATI

### Art. 5 - Soggetti

1. Il Titolare del trattamento dell'attività di videosorveglianza è il COMUNE DI FANO. L'attività di videosorveglianza è svolta in conformità alla disciplina nazionale ed europea vigente adottando misure tecniche e organizzative adeguate rispetto ai rischi che potrebbero derivare ai diritti e alle libertà degli interessati.
2. Con proprio atto il Sindaco nomina i Designati al trattamento:
  - a. il Comandante della Polizia Locale per quanto riguarda i trattamenti derivanti dai sistemi di videosorveglianza;
  - b. gli altri dirigenti dei servizi competenti per le telecamere a tutela del patrimonio comunale o comunque non collegate e/o connesse alla centrale operativa della Polizia Locale.
  - c. Possono essere individuati dal Comune ulteriori designati in ragione di necessità o esigenze specifiche.

Tali designati, individuati formalmente, possono avvalersi del supporto e della consulenza del responsabile della protezione dei dati personali (DPO) dell'Ente.

### Art. 6 - Nomina Autorizzati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Designato nomina gli Autorizzati al trattamento dei dati personali in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito del settore di competenza.
2. Con l'atto di nomina, ai singoli Autorizzati, sono affidati i compiti specifici dettagliati in apposito disciplinare che conterrà inoltre le prescrizioni e le istruzioni per il corretto utilizzo dei sistemi di videosorveglianza in base alle disposizioni della normativa di riferimento e del presente regolamento.
3. Tramite il disciplinare potrà essere attribuita agli autorizzati la custodia di chiavi informatiche di accesso ai sistemi, chiavi di accesso ai locali e alle centrali di controllo oltre che l'accesso ai sistemi di conservazione fisici e virtuali delle registrazioni.

### Art. 7 - Amministratori di Sistema

Il personale sistemistico e di networking, avendo facoltà di accesso alle informazioni anche senza i vincoli e le protezioni del livello applicativo, è nominato amministratore di sistema. Sono considerati Amministratori di sistema i tecnici che lavorano a tutti i livelli della catena tecnologica, di solito al di sotto dello strato applicativo, inclusi coloro che possono definire e rilasciare credenziali di autenticazione ad altri soggetti.

### Art. 8 - DPO (Data Protection Officer)

1. Il DPO affianca il Titolare nella gestione degli adempimenti relativi alla disciplina sulla protezione dei dati personali.
2. In particolare, il DPO ha il compito di:
  - a. informare il Titolare e i Responsabili, nonché i soggetti Autorizzati circa gli obblighi previsti in materia di protezione dei dati personali;
  - b. se richiesto, fornire parere in merito alla valutazione d'impatto dei trattamenti sulla protezione dei dati e sorvegliare i relativi adempimenti;
  - c. cooperare con l'Autorità di controllo;

- d. fungere da punto di contatto con i soggetti interessati in merito a qualsiasi problematica dovesse emergere riguardo ai trattamenti dei dati;
- e. consultare l'Autorità di controllo anche di propria iniziativa.

## Art. 9 - Responsabili esterni ed eventuale contitolarità

1. Il Titolare nomina quali Responsabili esterni quei soggetti, persone fisiche o giuridiche, dei quali l'Ente si avvale a qualsiasi titolo per lo svolgimento di servizi e attività che comportano trattamenti di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento.
2. La nomina del Responsabile del trattamento deve avvenire a mezzo di un atto, dallo stesso sottoscritto, che deve disciplinare la natura, la durata, le finalità dei trattamenti assegnati, le caratteristiche dei dati oggetto dei trattamenti, le misure tecniche e organizzative adeguate a consentire il rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare e, in via generale, delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e nelle successive norme di attuazione.
3. Nel caso di sistemi di videosorveglianza integrati con altri soggetti pubblici o privati, dovranno essere individuate le titolarità autonome in relazione ai singoli trattamenti o le contitolarità ove risulti che vi sono più soggetti titolari dello stesso trattamento.

## CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

### Art. 10 - Modalità di raccolta dei dati personali

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono:
  - a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b. raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
  - c. raccolti e trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;
  - d. conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati.
2. Gli impianti di videosorveglianza consentono riprese video e fotografiche a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario. Non sono effettuate riprese che consentono il riconoscimento delle persone, che non siano funzionali al soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
3. Le riprese video e fotografiche possono essere trasmesse (modalità videocontrollo) e conservate presso le sale di regia e i server di registrazione ubicati nei vari presidi comunali ovvero presso la sala operativa della Polizia Locale del COMUNE DI FANO nonché nei singoli punti di ripresa.

### Art. 11 - Conservazione dei dati personali

1. I dati registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore a 7 (sette) giorni dalla data della rilevazione. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità di sovrascrittura automatica.
2. La conservazione dei suddetti dati per un periodo di tempo superiore ai 7 (sette) giorni è ammessa esclusivamente per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente regolamento, tenuto conto delle esigenze specifiche e documentate di indagine e di

prevenzione dei reati, con particolare riferimento ai varchi lettura targhe per specifiche ed evidenti esigenze investigative e di Polizia Giudiziaria, nonché specifiche richieste da parte dell'Autorità Giudiziaria.

## Art. 12 - Informazione all'utenza - Raccolta dati

1. Il COMUNE DI FANO si obbliga ad affiggere un'adeguata informazione, nelle zone in cui sono posizionate le telecamere, in modo che i soggetti che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata siano immediatamente avvisati.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, possono essere installati più avvisi.
3. Il cartello con l'informativa semplificata è apposto prima dell'inizio dell'area delle riprese e deve indicare i dati del titolare, la finalità delle registrazioni ed essere conforme alla normativa vigente.
4. Sul sito web istituzionale del COMUNE DI FANO è disponibile l'informativa concernente le finalità degli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato, secondo quanto previsto dal D.lgs. 196/2003, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e al D.lgs. 51/2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

## Art. 13 - Individuazione delle zone da videosorvegliare

1. Compete alla Giunta comunale la definizione dell'atto di indirizzo sull'individuazione delle zone ritenute maggiormente sensibili da sottoporre a videosorveglianza.
2. È fatta salva la possibilità per il Comandante della Polizia Locale di individuare altri siti strategici, anche temporanei, per le finalità proprie del presente regolamento.

## Art. 14 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali e ai diritti degli interessati si richiama per i rispettivi ambiti di competenza il Regolamento (UE) 2016/679 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 in attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
2. Per esercitare i propri diritti l'interessato deve presentare apposita istanza scritta specificando, oltre alle proprie generalità e al motivo della richiesta, data, orario indicativo e luogo dell'evento.
3. Il titolare del trattamento ottempera alla richiesta dell'interessato conformemente a quanto previsto per i rispettivi ambiti di competenza dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 in attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

## Art. 15 - Accesso alle immagini

1. L'accesso alle immagini della videosorveglianza da parte degli interessati è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente, presentando apposita istanza dove sia indicato il luogo, la data e l'orario in cui l'evento potrebbe essere stato oggetto di ripresa. Nel caso in cui l'interessato non rappresenti tali informazioni necessarie all'individuazione della ripresa, sarà necessario comunicare in tempi brevi l'impossibilità di esportazione delle riprese in assenza di tali riferimenti.

2. Ordinariamente ogni richiesta deve essere specifica, formulata per iscritto, motivata e indirizzata al Titolare del trattamento entro 3 (tre) giorni dall'evento.
3. Per finalità di indagine, l'Autorità Giudiziaria e la Polizia giudiziaria possono richiedere e acquisire copia delle immagini.
4. Nel caso di riprese relative a incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, copia delle riprese può essere richiesta e acquisita dall'organo di Polizia stradale che ha proceduto ai rilievi e in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.
5. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391 quater C.P.P., può richiedere e acquisire copia delle riprese previo pagamento delle eventuali spese.
6. Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela, può richiedere al Titolare del trattamento che le immagini siano conservate oltre i termini di legge, per essere messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o della polizia giudiziaria procedente, ai quali spetta l'onere di presentare richiesta di acquisizione delle immagini.
7. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, il Titolare del trattamento deve annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di certificare l'origine del dato.
8. Possono essere divulgate immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza, previa anonimizzazione di ogni dato che consenta l'identificazione dei soggetti terzi.
9. Le richieste di accesso o di esportazione delle riprese devono essere annotate in apposito registro dal personale autorizzato.
10. Per l'eventuale rilascio della documentazione richiesta si rimanda allo specifico provvedimento dell'ente in materia di costi di riproduzione.

## CAPO IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

### Art. 16 - Comunicazione dei dati personali

1. La comunicazione dei dati personali da parte del COMUNE DI FANO a favore di soggetti pubblici, a tutela di interessi pubblici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o da regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Designato.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.lgs. 196/2003 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
4. In via eccezionale, possono essere diffuse immagini o foto, riprese con il sistema di videosorveglianza, esclusivamente previa autorizzazione da parte dell'Autorità Giudiziaria, per finalità di prevenzione, accertamento o repressione di reati o per la ricerca di persone scomparse.

## CAPO V - MISURE DI SICUREZZA

### Art. 17 - Sicurezza dei dati personali

1. Il Titolare del trattamento adotta le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 25 del D.lgs. 51/2018, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono protetti da misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
2. Le misure tecniche e organizzative devono essere riviste a cadenza periodica ovvero ogni qualvolta se ne rilevi la necessità al variare delle normative in materia di settore o modifiche sostanziali all'impianto.

### Art. 18 - Cessazione del trattamento dei dati personali

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono distrutti.

### Art. 19 - Data breach e risposte

1. Una violazione di sicurezza o data breach sulle registrazioni video è un evento che comporta la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati avvenuto in modo accidentale o in modo illecito.
2. Ai sensi di quanto stabilito dal GDPR (art. 33 Reg. UE 2016/679), in caso di data breach è necessario seguire la prevista procedura che prevede tra l'altro, nei casi più gravi, la comunicazione all'Autorità Garante entro 72 ore dal momento in cui se ne è avuta conoscenza.
3. In tutti i casi è necessario avvertire il Designato e in particolare il DPO che provvederanno a documentare l'avvenuta violazione nel Registro dei data breach.

### Art. 20 - Disposizioni in materia di videosorveglianza per finalità particolari

La videosorveglianza attivata per finalità di controllo deposito/abbandono rifiuti e tutela ambientale (cd. telecamere riposizionabili o altri analoghi strumenti di controllo puntuale), in applicazione dei richiamati principi di minimizzazione, limitazione delle finalità e proporzionalità, effettuata con dispositivi fissi e/o mobili, è consentito nei seguenti casi:

- a. con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo/improprio di aree pubbliche, o aperte al pubblico, impiegate come discariche di materiali e/o di sostanze pericolose;
- b. con riferimento alle attività di controllo, in aree pubbliche o aperte al pubblico, volte ad accertare il corretto rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia e orario di deposito dei rifiuti;
- c. con riferimento alle attività di controllo e verifica del rispetto delle norme a tutela dell'ambiente e del territorio, consentendo di rilevare e accertare le infrazioni a norma di legge o di regolamento, quando non risulti possibile, o si rilevi non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.

## CAPO VI - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

### Art. 21 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli articoli 77 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dagli articoli 37 e seguenti del D.lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Designato al trattamento, così come individuato dal precedente art. 5.

## CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 22 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), al D.lgs. 51/2018 e al Codice in materia di protezione dei dati personali così come modificato dal D.lgs. 101/2018, al provvedimento generale in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, alle Linee Guida n. 3/2019 dell'European Data Protection Board (EDBP), nonché alle altre disposizioni normative vigenti in materia.

### Art. 23 - Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e pubblicato nel sito internet istituzionale del COMUNE DI FANO.

### Art. 24 - Disposizioni particolari

1. Qualora i cittadini o organismi privati intendano realizzare o finanziare a loro spese impianti di videosorveglianza su suolo pubblico compatibili con i sistemi in uso all'Ente, che verranno ceduti in proprietà al COMUNE DI FANO dovranno inoltrare richiesta scritta all'Ente che provvederà a esaminare le domande e ad approvare i progetti proposti.
2. Il COMUNE DI FANO in caso di particolari situazioni in cui non sia possibile attivare impianti di proprietà dell'Ente, per quanto di propria competenza, si può avvalere di singoli impianti di videosorveglianza privati, che riprendono aree o strade pubbliche o ad uso pubblico, nel rispetto dei principi di cui al presente regolamento. I privati interessati assumono su di sé ogni onere per acquistare le attrezzature e renderle operative secondo gli standard dell'impianto Comunale esistente, collegandole esclusivamente al sistema Comunale, in conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto pubblico. Detti impianti sono messi a disposizione dell'Ente a titolo gratuito, senza possibilità di ingerenza sulle immagini e sulla tecnologia connessa.
3. La realizzazione dei suddetti impianti verrà formalizzata con apposita convenzione.

### Art. 25 - Entrata in vigore

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il "Regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza" approvato con DCC n.110 del 24/06/2015
2. Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.